



Camera di Commercio
Perugia

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
SOGGETTI ESTERNI ALLA CCIAA DI PERUGIA (EX ART. 7, COMMA 6, D. LGS.
165/2001)**

Allegato alla delibera consiliare n. 2 del 20/03/2009



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALLA CCIAA DI PERUGIA (EX ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall'art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 3, comma 76, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 46 del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2

Individuazione del fabbisogno

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - la Camera di Commercio deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;



- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3

Procedura comparativa

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'Albo Camerale, sul sito internet o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
 - l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;
 - il compenso previsto;
 - indicazione del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria prettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. Il Segretario generale procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo l'indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le finalità che si intendono perseguire con l'incarico.
6. Per la valutazione dei *curricula* il Segretario generale può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari. In tal caso la commissione è nominata dal Segretario generale ed è da questi presieduta.



7. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli; al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo stabilito nell'avviso di selezione.
8. L'esito della valutazione dei *curricula* è formalizzato in apposito atto motivato.

Articolo 4

Contratto di incarico

1. L'incarico, conferito al candidato prescelto all'esito della procedura di cui all'articolo 4, è formalizzato tramite stipulazione di apposito contratto.
2. Il contratto, redatto in forma scritta, indica almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) oggetto del contratto e della prestazione professionale;
 - c) luogo di esecuzione della prestazione;
 - d) modalità specifiche di esecuzione delle prestazioni;
 - e) ammontare del compenso e eventuali rimborsi spese;
 - f) modalità di pagamento del corrispettivo.

Articolo 5

Verifica dell'esecuzione

1. Il Segretario generale o il dirigente responsabile verificano il corretto svolgimento dell'incarico ed il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato nonché dei risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

Articolo 6

Pubblicità ed efficacia

1. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso devono essere comunicati all'interessato dal Segretario generale e/o dal dirigente competente, e devono essere pubblicati nel sito web della Camera di Commercio.



2. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
3. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
4. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Articolo 7

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo e dei nuclei di valutazione.
2. La Camera di Commercio di Perugia può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza, tale da rendere impossibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale;
 - c) per attività di formazione dei dipendenti della Camera di commercio di Perugia;
 - d) per prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti tra nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.
3. Per gli compensi di importo inferiore a euro diecimila, l'incarico professionale può essere conferito, con procedura semplificata, all'esito di un apposita indagine di mercato, espletata attraverso lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.